

ALLEGATO B

NORME DI TUTELA DEI VALORI NATURALI INDIVIDUATI NEL BIOTOPO "MONTE JOANAZ"


Titolo 1 – GENERALITÀ

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Le presenti norme, redatte ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 "Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali" e successive modificazioni, si applicano all'area compresa all'interno del Biotopo denominato "Monte Joanaz".

Art. 2 – Perimetro

1. La Rappresentazione cartografica su base CTRN in scala 1:5.000 del perimetro del biotopo costituisce Allegato A. Il perimetro rappresentato nell'Allegato A può essere descritto distinguendo 13 tratti:



tratto	descrizione (con riferimento a CTRN 2 ED. 2003 - 067020 e 067010)
1	partendo dal retro della chiesetta di S. Antonio, il perimetro segue il margine della rotabile a fondo naturale (CTRN) fino a una curva di livello ausiliaria che interseca il limite di bosco (CTRN). Il perimetro segue il limite del bosco indicato in CTRN e diverse curve di livello fino a congiungersi al sentiero indicato in CTRN e successivamente all'impluvio indicato in CTRN (fiume o corso d'acqua perenne con larghezza del letto non rappresentabile)
2	dalla fine del tratto dell'impluvio, il perimetro segue curve di livello secondarie alternate a impluvi a conclusione dell'impluvio, il perimetro segue una linea congiungente virtuale che raggiunge l'angolo della p.c. 120 Fg.8 comune di Faedis e prosegue lungo il confine occidentale delle p.c. 81 Fg3, 82 Fg3, e il confine occidentale della p.c. 79 Fg3 fino al ciglio di scarpata, che viene seguito in
3	direzione est fino all'intersezione con l'impluvio
4	all'angolo di confine settentrionale della p.c. 80 Fg3, una linea congiungente virtuale raggiunge la scarpata a nord; il perimetro segue la scarpata e una curva di livello sino all'area indicata come ghiaione/pietraia (CTRN); segue il limite del ghiaione/pietraia fino al limite settentrionale della p.c. 72 Fg3, che viene seguito in direzione est fino all'intersezione con una curva di livello direttrice.
5	il perimetro segue in direzione sud la curva di livello direttrice (ID 28252) e dopo circa 80 m una linea congiungente virtuale raggiunge la curva di livello direttrice (ID 28245 - 29288 - 28901)
6	dal termine del tratto di curva di livello direttrice 28901, una linea congiungente virtuale raggiunge la linea del limite di bosco (ID 191321) e successivamente il limite delle rocce, che viene seguito fino all'incontro con la curva di livello intermedia (ID29510 - 29511 - 28074 - 27945 -) fino al ciglio di

	scarpata.
7	congiungente virtuale dal ciglio di scarpata alla curva di livello direttrice (ID 29585) seguita fino all'intersezione con l'impluvio (fiume o corso d'acqua perenne con larghezza del letto non rappresentabile ID 62144), seguito fino all'intersezione con la curva di livello direttrice ID29626 - 29628 - 5882 fino all'intersezione con l'impluvio(fiume o corso d'acqua perenne con larghezza del letto non rappresentabile ID 44516 - 62126) , che viene seguito in direzione est fino al piede della scarpata stradale
8	strada provinciale 13 fino al passo Madonnina del Domm
9	fiume o corso d'acqua perenne con larghezza del letto non rappresentabile ID 44711 fino alla p.c. 154Fg9
10	confine occidentale delle p.c. 154, 153, 152, 139, 117, 113, 99, 76, 75 (Foglio 7)
11	confine meridionale della p.c. 419 Fg7 fino a strada senza nome che dal passo della Madonnina del Domm raggiunge la chiesetta di S. Antonio; si segue la strada (sedime escluso) fino al limite di bosco (ID da 149062 a 149072) , poi segue impluvio (fiume o corso d'acqua perenne con larghezza del letto non rappresentabile ID 44455 fino alla curva di livello intermedia ID 3808- 3426 e nuovamente al limite di bosco (ID 148613-148615-148617-148619-148621-148623-148625-148627) fino alla scarpata e al corso d'acqua ID44453
12	dal vertice meridionale della p.c. 95 Fg14, il perimetro segue il confine occidentale della p.c. 95 a ovest, il confine meridionale della p.c. 93 Fg14 e 190 Fg14 , il confine orientale delle p.c. 30 Fg14, 76 Fg14, 397 Fg13, 398 Fg13, 396 Fg13, 395 Fg13
13	dal confine della p.c. 393 Fg 11 il perimetro segue il ciglio della scarpata fino all'intersezione con il corso d'acqua ID 44444 fino alla chiesetta di S. Antonio

Art.3 - Finalità e obiettivi generali

- Le norme di tutela di cui al presente atto sono necessarie alla conservazione dei valori naturalistici individuati nel biotopo, nel rispetto delle seguenti finalità:
 - tutela degli habitat e degli habitat di specie;
 - il contenimento del disturbo antropico diretto e indiretto.
- Oggetto delle norme di tutela sono:
 - le disposizioni di gestione degli elementi oggetto di conservazione, di cui al Titolo 2;
 - la disciplina delle trasformazioni di cui al Titolo 3;
 - la sostenibilità delle attività agro-silvo-pastorali, di cui al Titolo 4;
 - la fruizione compatibile con le esigenze di conservazione di cui al Titolo 5.

Titolo 2- DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER GLI ELEMENTI DI CONSERVAZIONE

Art. 4 - Introduzione di specie vegetali e animali

- All'interno del biotopo sono vietati:
 - l'introduzione, l'impianto o la semina di specie vegetali non autoctone;
 - il rilascio di esemplari di qualsivoglia specie animale domestica o selvatica, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 11 del DPR 357/97 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché' della flora e della fauna selvatiche).

Art. 5 - Tutela delle specie vegetali e animali

- Nell'attività di gestione è promossa la tutela della flora e della fauna.
- La raccolta delle specie di flora e di fauna è regolamentata dal decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2009, n. 74 (Regolamento per la tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale, in esecuzione dell'articolo 96 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).

3. La raccolta di tutte le specie erbacee della famiglia Amaryllidacee e delle Iridacee, al di fuori della normale attività agricola, è consentita solo per scopi scientifici. È consentito l'esercizio dell'attività venatoria nei modi e tempi consentiti dalla normativa vigente di settore.
4. È consentito l'esercizio dell'attività venatoria nei modi e tempi consentiti dalla normativa vigente di settore.
5. È vietato molestare, catturare ed uccidere le specie di animali appartenenti alla fauna eteroterma ed omeoterma diverse da quelle di cui al comma 4, fatte salve le attività svolte all'interno di progetti scientifici, di ricerca o di studio approvati dall'ufficio regionale competente in materia di biodiversità.
6. Nessun limite è posto alla raccolta delle specie di flora alloctona invasiva.
7. Gli interventi di controllo delle specie di fauna alloctona invasiva sono consentiti previo parere del Servizio regionale competente in materia di biodiversità.
8. La raccolta dei funghi è consentita secondo la normativa vigente.

Titolo 3 - DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI

Art. 6 - Interventi edilizi e movimenti terra

1. Oltre agli interventi di manutenzione ordinaria, sempre consentiti, sono ammessi, previo parere del Servizio competente in materia di biodiversità, emesso entro trenta giorni dalla domanda, esclusivamente gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo delle opere e dei manufatti esistenti, ivi inclusa la viabilità.
2. E' ammesso il recupero dei fienili tipici esistenti mantenendo la tipologia e le dimensioni tipiche dell'architettura locale. È ammessa la ricostruzione dei fienili allo stato ruderale, solo nel caso in cui siano rinvenibili evidenti tracce delle strutture fondazionali, nei limiti di una superficie coperta non superiore a quella desumibile dal sedime riscontrato, con tipologia e dimensioni tipici dell'architettura locale. In entrambi i casi l'altezza massima non deve essere comunque superiore a metri 5,50. Non sono consentiti allacciamenti interrati alle reti pubbliche o private che comportino scavi su superfici prative per una lunghezza superiore a 10 metri.
3. Sono ammessi interventi di ripristino dei muri di terrazzamento e dei muretti a secco esistenti, con l'obbligo di impiegare i materiali tipici della tradizione locale.
4. Sono ammessi interventi di manutenzione straordinaria delle strade limitatamente alla stabilizzazione dei fondi ed alla regimazione delle acque meteoriche o per la realizzazione di opere a sostegno della carreggiata esistente. E' consentita la manutenzione delle strade asfaltate utilizzando lo stesso materiale.
5. Sono vietati:
 - a) l'esecuzione di ogni nuovo intervento edificatorio o infrastrutturale salvo quelli consentiti dalle presenti norme;
 - b) la costituzione di nuovo fondo stradale tramite asfalti o calcestruzzi;
 - c) gli interventi di modificazione del suolo, compresa l'esecuzione di scavi, riporti, livellamento del terreno o deposito di materiale di qualsiasi genere, natura ed entità salvo quelli consentiti dalle presenti norme;
6. In caso di motivata necessità i divieti di cui al comma 5 possono essere derogati con parere del Servizio competente in materia di biodiversità entro sessanta giorni dalla domanda.

Art.7 – Interventi privi di valenza edilizia e interventi d'urgenza

1. Sono consentiti, previo parere del Servizio competente in materia di biodiversità entro trenta giorni dalla domanda, gli interventi di seguito indicati:
 - a) l'esecuzione degli interventi di realizzazione di percorsi didattici e per l'osservazione degli elementi naturali;
 - b) l'installazione di tabelle informative e quanto necessario allo svolgimento delle attività di divulgazione naturalistica;
 - c) gli allestimenti effimeri per eventi pubblici purché essi siano di limitato impatto e siano collocati in prossimità dei luoghi di accesso, esclusivamente per favorire la fruizione didattica e naturalistica;
 - d) gli allestimenti di transetti e ripari temporanei finalizzati al monitoraggio scientifico.
2. Sono consentiti gli interventi realizzati per motivi di urgenza a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza che andranno comunicati al Servizio competente in materia di biodiversità entro trenta giorni dopo la loro esecuzione.

Art. 8 –Conservazione e gestione delle praterie (cenosi erbacee)

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, non è ammessa la riduzione della superficie delle cenosi erbacee naturali esistenti. Sulle aree a prato sono pertanto vietati:
 - a) qualsiasi tipo di trasformazione colturale e di modificazione del suolo;
 - b) il dissodamento di terreni saldi, nonché l'alterazione del cotico erboso mediante pratiche agronomiche quali l'erpicoltura o la semina di specie non appartenenti all'associazione vegetale interessata;
 - c) la piantagione di specie arboree o arbustive in tutte le aree occupate da praterie naturali;
 - d) la concimazione.
2. Nelle operazioni di sfalcio e decespugliamento con mezzi meccanici dovranno essere adottate tutte le precauzioni atte a ridurre il più possibile i danni al cotico erboso. Si dovrà operare in modo analogo nel caso delle operazioni connesse alle attività agricole e forestali che utilizzano i prati stabili come unica via possibile di transito dei mezzi impiegati.
3. E' consentito il deposito temporaneo di materiale vegetale derivato dalle attività agricole e selvicolturali;

Titolo 4 - ATTIVITÀ AGRO-SILVO-PASTORALI

Art. 9 - Attività agricola

1. È consentito il mantenimento della destinazione agricola nelle aree interessate da coltivazioni agrarie alla data di istituzione del biotopo.
2. Non è in alcun caso ammesso il nuovo impianto di colture legnose quali pioppeti, frutteti e vigneti.

Art. 10 - Gestione degli habitat forestali

1. La gestione degli habitat forestali è rivolta alla conservazione della composizione e della struttura, nonché alla prevenzione e limitazione della diffusione di specie vegetali esotiche invasive.
2. Nei boschi è ammesso l'utilizzo selvicolturale secondo le vigenti norme forestali e in modo da conservare la composizione e la struttura della vegetazione nonché gli alberi vetusti e di grandi dimensioni.

Art. 11 - Pascolo

1. Il pascolo è consentito sui prati o su aree anche parzialmente incespugliate o imboschite da recuperare a prato, purché il calpestio o l'eccessiva concimazione non provochino danni alla copertura vegetale. È ammessa la sosta di greggi numerosi per non più di un giorno oppure di greggi inferiori di 10 capi per ettaro per periodi inferiori alle 10 giornate annue. Il pascolo potrà essere interdetto per evitare il disturbo della riproduzione di uccelli nidificanti al suolo, per la conservazione della flora con particolare attenzione alle Orchidaceae o comunque per evitare il degrado delle formazioni erbacee.

Titolo 5 - DISCIPLINA DELLA FRUIZIONE

Art. 12 - Accessibilità

1. È ammesso:
 - a) il transito pedonale;
 - b) il transito con biciclette od ippico esclusivamente lungo i sentieri e le strade esistenti;
 - c) l'accesso ai cani, con le modalità previste dalla normativa vigente in materia; l'accesso ai cani potrà essere interdetto dal Servizio competente in materia di biodiversità a determinate aree e per periodi limitati qualora venga accertata la nidificazione di specie ornitiche incluse nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE cd. "Uccelli";
2. È vietato:
 - a) istituire aree di addestramento cani così come definite all'art. 7 della LR 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne);
 - b) l'accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli a motore, ad esclusione dei mezzi agricoli e forestali, dei mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza nell'esercizio delle proprie funzioni, per l'accesso al fondo da parte degli aventi diritto, per l'esecuzione di lavori di manutenzione di strade e sentieri, per le operazioni gestionali del biotopo, per il transito dei cacciatori durante la stagione venatoria o per esigenze connesse all'attività e alla gestione venatoria;
 - c) lo svolgimento di manifestazioni sportive e ricreative organizzate, con uso di mezzi a motore o fuori dai percorsi esistenti, le attività di softair, paintball, orienteering.

Art. 13 – Accensione fuochi

1. È vietato accendere fuochi o bruciare residui vegetali.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, è consentito l'utilizzo del metodo del fuoco prescritto (come definito dall'articolo 3, comma 1 della Legge regionale n. 17/2019) ai fini del ripristino e della gestione degli habitat naturali e seminaturali. L'intervento di fuoco prescritto potrà essere eseguito esclusivamente dall'Amministrazione regionale sulla base di un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 8 della Legge regionale 42/1996 e s.m.i.
3. Eventuali ulteriori deroghe ai divieti di cui al comma 1 sono autorizzate dal Servizio competente in materia di biodiversità entro novanta giorni dalla domanda, previo parere favorevole del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 8 della Legge regionale 42/1996 e s.m.i.

Art. 14 - Abbandono di rifiuti

1. È vietato l'abbandono di rifiuti di qualsiasi natura e in qualsiasi quantità.

Titolo 6 – SANZIONI

Art. 15 - Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni penali, nel caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 e all'articolo 5 comma 2, si applica la sanzione di cui all'articolo 65 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali) e successive modificazioni.
2. Fatte salve le sanzioni penali, in caso di violazione delle altre disposizioni previste dal presente regolamento si applica la sanzione prevista all'articolo 39 comma 4 della legge regionale 42/1996. Ai sensi dell'articolo 39 comma 5 della Legge regionale 42/1996 chiunque esegua lavori, opere o manufatti in violazione delle norme di tutela previste è altresì tenuto alla riduzione in pristino secondo modalità tecniche stabilite dall'Organo gestore.
3. La sanzione di cui all'articolo 39 comma 4 della legge regionale 42/1996, si applica, altresì, per le attività disciplinate dalle presenti Norme di tutela, ma effettuate in assenza delle previste autorizzazioni o pareri.

TITOLO 7 – NORMA DI RINVIO Art. 16 - Norma di rinvio

1. L'attività di gestione del biotopo, che ricade prevalentemente su superfici private, per quanto non previsto dalle norme di tutela, è disciplinata attraverso una convenzione tra il Servizio competente in materia di biodiversità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed i Comuni di Faedis e Torreano, previa informativa ai proprietari, nel rispetto delle seguenti finalità:
 - a) attivazione della ricerca scientifica, monitoraggio delle attività gestionali e delle attività ludico – sportive effettuate nell'area;
 - b) esecuzione di attività di divulgazione e didattica ambientale;
 - c) controllo attivo delle specie vegetali e animali aliene invasive;
 - d) incentivazione, nelle aree interne e contigue al biotopo, all'applicazione dei Regolamenti comunitari in materia agroambientale;
 - e) realizzazione di materiale divulgativo.
2. Il Servizio competente in materia di biodiversità è autorizzato a delegare parte delle proprie competenze amministrative previste dal presente atto ai Comuni di cui al comma 1.

VISTO: IL PRESIDENTE